

Polizza visite specialistiche e accertamenti diagnostici

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Formula ExtraRicovero

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela la persona ed eventualmente il suo nucleo familiare dai rischi relativi agli esborsi correlati a prestazioni sanitarie rese necessarie da infortuni o malattie.

Tale polizza può essere venduta esclusivamente in abbinamento al prodotto RealmenteInSalute Forever – Formula Rimborso spese mediche.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE MALATTIE

- ✓ Visite specialistiche e accertamenti diagnostici: prevede il pagamento delle prestazioni, non rientranti nella garanzia Alta Diagnostica del prodotto “RealmenteInSalute Forever – Formula Rimborso Spese Mediche”, rese necessarie dall’infortunio o dalla malattia denunciati in assenza di ricovero/day hospital o intervento chirurgico/day surgery.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito sono riportate le principali esclusioni.

Non sono considerate assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate.

SEZIONE MALATTIE

L'assicurazione non comprende:

- ✗ le conseguenze di:
 - infortuni occorsi prima dell'effetto dell'assicurazione,
 - malattie e stati patologici noti e/o diagnosticati all'Assicurato e non dichiarati, con dolo o colpa grave, sul questionario sanitario all'atto di stipula del contratto,
 - malattie e stati patologici dichiarati sul questionario sanitario ed espressamente esclusi da Reale Mutua con specifica clausola;
- ✗ le malattie, infortuni, e loro conseguenze dovuti a:
 - alcoolismo e tossicodipendenza,
 - malattie/infermità mentali, sindromi organico cerebrali (di tipo psichiatrico), schizofrenia, disturbi paranoidei, forme maniaco depressive, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- ✗ le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, allucinogeni, anfetamine e simili, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti o, in caso di uso terapeutico, assunti con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico o previste nella scheda tecnica del farmaco;
- ✗ le conseguenze della pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente e di quelli seguenti, anche se esercitati non professionalmente: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme e arti marziali, alpinismo con scalata di roccia od accesso ai ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo, free-climbing, kayak, rafting, bungee jumping, bob, rugby e football americano, immersione con autorespiratore, motocross, libero accesso ai circuiti, paracadutismo e sport aerei in genere (ivi compresi i voli con deltaplano, ultraleggeri e simili);

- ✘ le conseguenze di infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti se il conducente assicurato è privo della prescritta abilitazione alla guida oppure guidi con un tasso di alcolemia pari o superiore a 1,2 grammi/litro;
- ✘ gli infortuni e loro conseguenze derivanti dalla partecipazione a gare, relative prove ed allenamenti effettuate sotto l'egida della federazione sportiva di appartenenza, salvo che si tratti di gare podistiche, pesca non subacquea, gare di bocce, tiro con l'arco, tennis, golf, sci di fondo, pattinaggio; sono inoltre esclusi gli infortuni e le loro conseguenze derivanti da sport in ordine ai quali l'Assicurato percepisca una remunerazione;
- ✘ le cure dentarie, le visite e gli accertamenti diagnostici odontoiatrici e ortodontici.



Ci sono limiti di copertura?

! Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previste anche franchigie e limiti parziali di indennizzo.



Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se modifico il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Ho l'obbligo di compilare adeguatamente il questionario sanitario per ciascun Assicurato in quanto costituisce parte integrante del contratto.
- Laddove abbia in corso, presso diversi assicuratori, altre assicurazioni per lo stesso rischio, devo darne comunicazione per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione dolosa decade il diritto all'indennizzo.
In caso di sinistro devo darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
- Ho l'obbligo di comunicare il trasferimento della residenza/domicilio all'estero entro 30 giorni dal trasferimento.



Quando e come devo pagare?

Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza devo pagare il premio entro tale data anche in più rate. Posso pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali e carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data di scadenza indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, previo pagamento del premio di rinnovo, la copertura prosegue per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto viene stipulato con il tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.

Posso disdire la polizza mediante comunicazione con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.